

## Le caratteristiche indefettibili di un testamento

di LUCA COLLURA

Con l'ordinanza 26 novembre 2020, n. 26988, la Suprema Corte viene chiamata a pronunciarsi sull'annosa questione relativa alle caratteristiche minime che una scrittura privata deve avere perché le si possa riconoscere la natura di testamento olografo e la si possa conseguentemente far valere come tale all'apertura della successione del suo autore.

Con atto di citazione Caia conveniva in giudizio Sempronio per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria tra i medesimi instaurata in forza di testamento olografo del 23 febbraio 2007 col quale la sorella Tizia aveva disposto in loro favore dei propri beni per il tempo in cui avrebbe cessato di vivere.

Costitutosi in giudizio, Sempronio, convivente *more uxorio* di Tizia, eccepiva l'esistenza di altra scrittura riferibile alla *de cuius*, datata 12 aprile 2008, con la quale la medesima, dopo aver dichiarato di essere nel pieno delle sue facoltà mentali, affermava che l'appartamento di cui aveva disposto col proprio testamento era soltanto formalmente intestato a lei e che titolare del 50% del diritto di proprietà dello stesso era Sempronio. Il convenuto chiedeva, quindi, di riconoscere allo scritto natura di testamento, con ogni conseguenza di legge in punto di determinazione delle quote di eredità e di scioglimento della comunione.

Il Tribunale negava la natura di testamento della scrittura *de qua* e addiveniva alla divisione.

Avverso il *decisum* del giudice di prime cure presentava appello Sempronio; la Corte territoriale, accogliendo l'appello, riconosceva alla scrittura del 12 aprile 2008 natura di testamento e riformava conseguentemente la sentenza del Tribunale.

Contro la decisione del giudice del gravame ricorreva per cassazione Caia, dolendosi dell'errata interpretazione della Corte di merito rispetto alla natura da riconoscere alla scrittura in argomento, la quale, mancando di qualunque disposizione con valenza *post mortem*, non poteva essere qualificata come testamento.

La Corte di Cassazione nell'accogliere il ricorso tenta quindi di spiegare quali siano i requisiti minimi perché un certo atto possa valere come testamento, rimanendo tuttavia nel vago, e così

sprecando – ad avviso di chi scrive – un’occasione preziosa per fare chiarezza su un punto tanto delicato.

Quanto desumibile dalla sentenza del Giudice nomofilattico può essere anzitutto riassunto come segue:

a) la qualificazione di un atto come testamento è un *prius* logico in assenza del quale non ha nemmeno senso discorrere dell’eventuale significato da attribuire al suo contenuto ai fini della spettanza dei beni ereditari, perché un problema esegetico di tal guisa può sorgere soltanto in presenza di una scheda testamentaria vera e propria;

b) perché un documento possa essere qualificato come testamento non è necessario l’utilizzo di formule sacramentali (quali, ad esempio, l’intestazione “Testamento” o il richiamo espresso all’art. 587 c.c.) ma è necessario «riscontrare in modo univoco dal suo contenuto che si tratti di un atto di ultima volontà», nel senso che occorre indagare se l’autore abbia redatto quel dato documento col precipuo scopo di porre in essere un atto di ultima volontà (così già Cass. civ., 28 maggio 2012, n. 8490).

Tanto premesso, la Corte passa poi a discorrere in linea generale della possibilità che il testamento contenga disposizioni tipiche ed atipiche, anche non patrimoniali, financo una diseredazione espressa, e di come a ciò abbia grandemente contribuito l’elaborazione giurisprudenziale, senza mai precisare però quali caratteristiche il giudice del merito debba rinvenire in un dato scritto perché esso sia qualificabile come testamento, pur esprimendosi espressamente nel senso della necessità di «requisiti minimi di riconoscibilità oggettiva». Ad un certo punto la Cassazione fa tuttavia un’importante osservazione, affermando che «... la causa testamentaria è quindi connotata da particolare ampiezza ed assolve alla funzione di autoregolamentare gli interessi ed i rapporti della persona a seguito della sua morte da un punto di vista patrimoniale e non patrimoniale».

Proprio questo, a parere di chi scrive, dovrebbe essere il punto di partenza dell’indagine volta ad appurare se un determinato atto sia o meno un testamento.

Sembra allo scrivente poco opportuno riferirsi a «requisiti minimi di riconoscibilità oggettiva», perché, al di fuori dei casi fisiologici in cui lo scritto rechi l’intestazione “Testamento” o richiami espressamente l’art. 587 c.c., è molto arduo stilare una “lista” di caratteristiche oggettive al ricorrere delle quali si possa incontrovertibilmente parlare di testamento.

Occorrerebbe piuttosto esprimersi in termini di requisiti causali o semi-oggettivi, perché ciò che deve guidare l'interprete nel decidere se un certo documento sia o meno una scheda testamentaria non è tanto, come detto, la presenza di formule sacramentali quanto piuttosto la causa che con l'atto il suo autore intendeva perseguire, la quale, è evidente, non è qualcosa di "oggettivo" e, specialmente nel testamento, risente fortemente del motivo intrinseco per cui l'autore del documento l'ha posto in essere, tanto che attenta dottrina (per tutti S. PAGLIANTINI, *Causa e motivi del regolamento testamentario*, Napoli, 2000) non ha mancato di parlare di "sussunzione" del motivo della singola disposizione nella causa testamentaria, che finisce per essere "composita", formata da un *quid* di oggettivo (la parte "fissa" della causa del testamento) e da un *quid* di soggettivo (la parte "variabile", che coincide con il motivo determinante della specifica disposizione).

La ricostruzione sin qui condotta appare indispensabile per capire che tipo di indagine il giudice debba espletare per comprendere se un certo documento sia un testamento o meno. Ciò che va ricercato è senza dubbio la parte "fissa" della causa testamentaria, cioè quella cui fa riferimento l'art. 587, comma 1°, c.c., ove prevede che col testamento il testatore «dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere»: occorrerà, dunque, indagare se col contenuto di quel documento il suo autore abbia inteso regolare la sorte di propri beni per il tempo successivo alla sua morte e a far data da quel momento. Solo in presenza di disposizioni volte a veicolare *post mortem* – direttamente o indirettamente – i beni dell'autore dell'atto, potrà validamente e propriamente parlarsi di testamento; laddove, di converso, sia rinvenibile nell'atto una diversa finalità, come quella di regolare interessi riferentisi a situazioni esistenti attualmente e già durante la vita dell'autore, si sarà senz'altro al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 587 c.c. e non si potrà correttamente parlare di atto di ultima volontà, dovendosi ricondurre lo scritto ad altro istituto giuridico.

In conclusione, quindi, ciò che distinguerebbe un testamento da uno scritto non qualificabile come tale non sono requisiti oggettivi *tout court* (né, come ha precisato la Corte di Cassazione, formule sacramentali) bensì il requisito causale intrinseco (qui definito "semi-oggettivo") dell'atto, in particolare la parte "fissa" di esso, vale a dire la volontà di disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui il testatore avrà cessato di vivere. Appurata la sua presenza, il giudice adito potrà quindi statuire che quel certo documento sia un vero e proprio testamento

e, da quel momento in avanti, preoccuparsi di determinare quali siano l'esatto significato e la natura da attribuire alle singole disposizioni che lo compongono.